



IL DECRETO CORRETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

Dott.ssa Teresa Aragno

Diretta 22 marzo 2010

DECRETO CORRETTIVO



Il d.lgs. 231/2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE, è stato modificato dal d.lgs. 151/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 novembre 2009 ed entrato in vigore il giorno successivo

DEFINIZIONI – OPERAZIONI COLLEGATE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- soppressione della definizione di operazioni collegate - quelle che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette

(art. 1, comma 2, lett. n d.lgs. 231/2007)

- riformulazione della definizione delle prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono [*collegate o frazionate*] tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata

(artt. 16, e 36 comma 2 d.lgs. 231/2007)

DEFINIZIONI – TITOLARE EFFETTIVO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Il titolare effettivo è:

- la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività
- nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico

(art. 1, comma 2, lett. u) d.lgs. 231/2007)

DEFINIZIONI – PEP



Persone fisiche *[cittadine]* residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico

REVISORI CONTABILI



I revisori contabili osservano gli obblighi di *[identificazione]* adeguata verifica del cliente e di controllo quando:

- *[la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro]*
- l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti

(art. 16 comma 2 d.lgs. 231/2007)

PRESTAZIONI ESCLUSE



Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non sussistono in relazione:

- allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni *[dei redditi]* derivanti da obblighi fiscali
- agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui *[all'art. 2 c. 1]* alla legge 12/1979 (art. 12 comma 3 d.lgs. 231/2007)

TEMPISTICA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



Per la clientela già acquisita gli obblighi di adeguata verifica si applicano:

- *[previa valutazione del rischio presente]* al primo contatto utile
- fatta salva la valutazione del rischio presente (art. 22 d.lgs. 231/2007)

ADEGUATA VERIFICA SECONDO MODALITÀ SEMPLIFICATE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'adeguata verifica secondo modalità semplificate trova applicazione anche nei confronti dei clienti che siano:

➤ società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri

➤ società o altri organismi quotati di uno Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria

oltre che nel caso di cliente intermediario finanziario, confidi, cambiavalute, ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva o situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti

Non possono mai applicarsi modalità semplificate di adeguata verifica quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

(art. 25 comma 1 d.lgs. 231/2007)

ADEGUATA VERIFICA SECONDO MODALITÀ SEMPLIFICATE - ADEMPIMENTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



In caso di adeguata verifica secondo modalità semplificate il professionista:

➤ non è tenuto agli obblighi di registrazione

(art. 36 comma 6 bis d.lgs. 231/2007)

ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI



➤ I revisori contabili sono inclusi tra i soggetti che possono rilasciare, agli altri professionisti, l'attestazione ai fini dell'adeguata verifica della clientela

(art. 30 comma 1 d.lgs. 231/2007)

➤ Gli intermediari finanziari possono rilasciare attestazione mediante invio dei dati identificativi del cliente a mezzo di strumenti informatici

(art. 30 comma 3 bis d.lgs. 231/2007)

TERMINI PER LA REGISTRAZIONE



La registrazione va effettuata entro 30 giorni:

- *[dalla fine della prestazione professionale]*
- dall'accettazione dell'incarico professionale
- dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni
- dal termine della prestazione professionale

(art. 36 comma 2 d.lgs. 231/2007)

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La registrazione va effettuata, entro i termini indicati, ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità

(art. 38 comma 1 bis d.lgs. 231/2007)

REGISTRAZIONE DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Gli obblighi di registrazione riguardano anche i dati identificativi del titolare effettivo

(art. 36 comma 2 d.lgs. 231/2007)

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



È vietato il trasferimento di contanti/titoli al portatore quando il valore *[dell'operazione, anche frazionata]* oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati

(art. 49 comma 1 d.lgs. 231/2007)